

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

Cons. Stato, Sez. IV 8 aprile 2021, n. 2848 - Poli, pres.; Conforti, est. - Edima Energie s.r.l. (avv.ti Di Lucanardo e Pettinelli) c. Regione Abruzzo (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di un impianto di produzione di energia rinnovabile.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non possono sempre essere ubicati in zona agricola, dovendosi nella appropriata sede istruttoria verificare (tra le altre questioni) la compatibilità della localizzazione dell'impianto con le peculiari esigenze legate alla vocazione del territorio; ciò non di meno risulta inibito alla Regione procedere ad automatici meccanismi preclusivi invocando una destinazione urbanistica comunque non incompatibile con la realizzazione di opere che - una volta debitamente autorizzate - comunque si caratterizzano per essere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 387/03). L'autorizzazione, infatti, può essere negata solo al ricorrere dei presupposti prescritti dalla disciplina speciale di cui al comma 10 dell'art. 12, d.lgs. n. 387/2003, ovvero previa determinazione nel territorio regionale di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (1).

(1) In senso conforme T.A.R. Molise, Sez. I 23 giugno 2016, n. 281, in *Foro amm.*, 2016, 6, 1611.

*

Cons. Stato, Sez. V 8 aprile 2021, n. 2847 - Santoro, pres.; Manzione, est. - Comune di Roccella Ionica (avv. Pellicano) c. Grupico (n.c.),

Sanità pubblica - Ordinanza contingibile e urgente di bonifica di un terreno già adibito a discarica di rifiuti solidi urbani - Differenza tra ordinanza contingibile e urgente e ordine di rimozione.

L'ordinanza contingibile e urgente è emanata sul presupposto dell'urgenza, è finalisticamente orientata a cautelare l'incolumità e la salute pubblica e ha carattere ripristinatorio, sì da prescindere dall'accertamento della responsabilità nella causazione del fattore di pericolo che si intende rimuovere. L'ordine di rimozione emesso dal sindaco sul presupposto dell'indifferibilità e dell'urgenza di provvedere non ha infatti carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio (1).

(1) Sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. IV 9 febbraio 2021, n. 1192, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>.

*

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 8 aprile 2021, n. 1082 - Savasta, pres.; Dato, est. - Comune di Portopalo di Capo Passero (avv. Nicotra) c. Assessorato regionale del territorio e ambiente (Avv. distr. Stato) ed a.

Bellezze naturali - Aree naturali protette - Istituzione di una riserva naturale orientata - ZPS e SIC - Definizione - Distinzione.

Le ZPS - insieme ai SIC - costituiscono la Rete Natura 2000 concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario. Le ZPS, non sono aree protette nel senso tradizionale e non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91; sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409 «Uccelli», recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92; obiettivo della direttiva è la «conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico», che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i loro habitat naturali, con la designazione delle zone di protezione speciale. L'individuazione e la delimitazione dei SIC e delle ZPS avviene sulla base di regole procedurali del tutto peculiari e la delimitazione dei siti e delle zone in questione non risulta disciplinata dalla normativa in tema di predisposizione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui alla legge n. 394/91. Al riguardo, se per un verso è possibile che una ZPS ricada all'interno di un'area naturale protetta ai sensi della legge n. 394, cit., per altro verso tale considerazione conferma e non esclude la diversità ontologica che caratterizza le due figure (1).

(1) Sul punto cfr. T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 20 dicembre 2018, n. 1005, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>. Sulla individuazione e delimitazione dei SIC e delle ZPS cfr. Cons. Stato, Sez. VI 29 novembre 2012, n. 6048, in questa Riv., 2013, 184.

*

T.A.R. Veneto, Sez. II 8 aprile 2021, n. 464 - Pasi, pres.; Valletta, est. - Cola (avv. Ceruti) c. Regione Veneto (avv. ti Botteon, Londei, Zanlucchi) ed a.

Ambiente - Accesso alle informazioni ambientali inerenti il «Piano di campionamento degli alimenti per la ricerca di sostanze Perfluoroalchiliche» - Diniego parziale alla domanda di accesso - Illegittimità.

La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale, specificamente contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e ss., l. 7 agosto 1990, n. 241. In particolare, nell'ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1, del cit. decreto legislativo) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici, nonché quelle di cui all'elenco del primo e del secondo comma dell'art. 5. Il terzo comma dell'art. 5 impone alla P.A. di applicare «in modo restrittivo» le disposizioni dei primi due commi della medesima disposizione, che elencano appunto i casi di esclusione dell'accesso, «effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso». Dunque, risulta contraddittorio rispetto a tali premesse consentire che la pretesa all'ostensione venga frustrata sulla base della mera pendenza di un procedimento giudiziario (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 20 maggio 2014, n. 2557, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 7 aprile 2021, n. 896 - Di Benedetto, pres.; Plantamura, est. - C.R.E. - Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. (avv. ti Cresta e Massone) c. Regione Lombardia (avv. Pujatti) ed a.

Acque - Recupero dei fanghi da depurazione - Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CE - 2020-2023.

Nell'art 6, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, s'individuano le ipotesi sottratte alla VAS, dando alternativamente rilievo all'incidenza del piano su «piccole aree a livello locale», ovvero, alla circostanza che si tratti di «modifiche minori» del piano medesimo. Trattandosi di condizioni da leggersi come alternative fra loro e non come cumulative, se ne ricava che, così come l'incidenza su un'area geograficamente ristretta non esclude la VAS, qualora il piano è valutato come idoneo a produrre impatti significativi sull'ambiente, per converso, anche una modifica di piano che abbracci un ambito esteso può non essere assoggettata a VAS, ove da essa non conseguano impatti significativi sull'ambiente. L'aggettivo «minori», riferito alle modifiche di piano, per assumere un significato utile e non essere relegato al rango di inutile doppione dell'altra previsione, concernente i piani che interessano piccole aree, quindi, non può che riferirsi a qualcosa di diverso dall'ambito geografico o territoriale di riferimento. Ne consegue che, «le modifiche minori» non sono tali perché riferite ad una porzione limitata di territorio, ma in quanto, lungi dal porsi come un rifacimento del piano, ne modificano soltanto alcuni aspetti, senza produrre sulle componenti ambientali conseguenze eccedenti quelle già investigate nella procedura di VAS svolta per il piano originario (1).

(1) In senso conforme cfr., *ex multis*, T.A.R. Sardegna, Sez. II 18 aprile 2018, n. 349, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>. Sulla nozione di «modifiche minori» cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 18 luglio 2019, n. 1661, in *Foro amm.*, 2019, 7-8, 1289; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 12 giugno 2015, n. 1422, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. II 26 marzo 2021, n. 2561 - Contessa, pres., Ciuffetti, est. - Provincia di Nuoro (avv. Siotto) c. Shift S.r.l. (avv. Lai) ed a.

Ambiente - Ordinanza contingibile e urgente di sospensione delle operazioni di spandimento su aree agricole del territorio comunale di fanghi provenienti da impianti di depurazione autorizzati - Difetto di autorizzazione al trattamento di rifiuti contenenti paraxilene.

Dovendo la gestione di ogni sorta di rifiuto, e quindi anche dei fanghi derivanti da impianti di depurazione, conformarsi «ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione» (art. 178, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), il coordinamento esecutivo tra la disciplina concernente l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi e quella relativa ai rifiuti, finalizzata alla più ampia protezione dell'ambiente, implica inevitabilmente un'indagine analitica accurata che escluda il rischio di contaminazioni delle matrici ambientali, e segnatamente dei suoli, e verifichi se questi ultimi non siano già, a loro volta, connotati da contaminazioni rilevanti. In tale prospettiva risulta quindi razionale e affatto corretto il riferimento ai valori soglia di concentrazione di cui alla tabella 1, colonna A, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, perché essi individuano le sostanze e le soglie massime di concentrazione in funzione delle quali la matrice ambientale non può considerarsi idonea a ricevere ulteriori sostanze contaminanti e semmai deve essere assoggettata a bonifica (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 23 marzo 2021, n. 294 - Mozzarelli, pres.; Russo, est. - Comune di Imola (avv. Gotti) c. Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) (avv. Lolli) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Indennità di disagio ambientale - Nozione.

Anche se un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino Comune, non può negarsi che esso arrechi (o sia astrattamente in grado di arrecare) disagi e danni non solo agli appartenenti del Comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei Comuni limitrofi. Per «indennità» di disagio ambientale si intende una somma che sintetizzi l'incidenza, per i Comuni interessati, del disagio medesimo. Il disagio ambientale è una situazione di fatto e fa riferimento ai Comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all'attività dell'impianto. In altre parole, va intesa in senso non limitato alla condizione del Comune sul cui territorio insiste una discarica, che per ciò solo deve da quella presenza subire externalità negative, sia economiche che di qualità della vita, ma anche ad altre condizioni: come, ad esempio, alla condizione dei Comuni che hanno un giusto titolo a conferire in una discarica e che si vedono, per un diverso uso di quella discarica, ridotta la capacità di fruirne (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Marche, Sez. I 19 marzo 2021, n. 243 - Conti, pres.; Capitano, est. - Gamesa Energia Italia S.p.A. (avv. ti Cardi, Discepolo, Abrate) c. Regione Marche (avv. De Bellis) ed a.

Ambiente - Sviluppo sostenibile - Impianto eolico - Giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di costruzione di un impianto eolico della potenza di 14 MW - Dissenso costruttivo.

È certamente vero che l'ordinamento si è ormai evoluto nel senso che, soprattutto laddove l'istanza del privato riguarda insediamenti lato sensu produttivi (fra i quali rientrano anche gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo che nutrano dubbi in merito alla compatibilità ambientale, paesaggistica, etc., del progetto sono tenute ad esprimere un «dissenso costruttivo». Ma ciò non vuol dire che, alla fine, il progetto debba comunque essere assentito, perché il concetto di «dissenso costruttivo» implica solamente che: l'autorità amministrativa competente in relazione ad uno dei profili interessati dal progetto deve indicare, se possibile, quali sono, a suo parere, le modifiche progettuali che potrebbero rendere l'opera compatibile con i vincoli esistenti o comunque compatibile ai sensi della normativa sulla VIA e/o sulla VI. Questo perché il legislatore vuole evitare che, ove le difformità, oggettivamente sussistenti, siano facilmente eliminabili, il proponente sia costretto a ripresentare ex novo la domanda dopo aver emendato il progetto; le autorità interessate sono obbligate a riesaminare il progetto opportunamente modificato (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 28 agosto 2019, n. 5920, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>. Sul punto v. Cass. Sez. III Pen. 6 giugno 2017, n. 27958, *ivi*.

*

Cons. Stato, Sez. V 15 marzo 2021, n. 2171 - Santoro, pres.; Ponte, est. - Anas S.p.A. (avv. Puoti) c. Comune di Rosarno (n.c.).

Sanità pubblica - Rifiuti - Obblighi di rimozione del proprietario per fatto illecito di ignoti.

In relazione ai soggetti passivi dell'ordine di rimozione di rifiuti previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, va ribadito come lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell'area, pur non essendo lo stesso l'autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti. La norma in questione - qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per

i fatti illeciti di soggetti ignoti - attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 2 agosto 2018, n. 4781, in <https://www.osservatorioagromafie.it/> e Cons. Stato, Sez. V 17 luglio 2014, n. 3786, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 13 marzo 2021, n. 462 - Adamo, pres.; Allegretta, est. - Sici s.r.l. (avv.ti Profeta e Reggi) c. Comune di Barletta (avv.ti Caruso e D'Ambrosio).

Ambiente - Principio di precauzione - Obbligo per le Autorità amministrative competenti di stabilire una tutela anticipata rispetto alla fase di applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione - Attività potenzialmente pericolosa - Obbligo per le Autorità amministrative - Sussiste.

Il principio di precauzione ambientale comporta l'obbligo per le Autorità amministrative competenti di stabilire una tutela anticipata rispetto alla fase di applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. Tale anticipazione è del pari legittima in relazione ad un'attività potenzialmente pericolosa, idonea a determinare rischi che non sono oggetto di conoscenza certa, compresa l'ipotesi di danni che siano poco conosciuti o solo potenziali. Sicché, rispetto ad una situazione di tal genere, il principio di precauzione impone che l'Autorità amministrativa interessata ponga in essere un'azione di prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 18 maggio 2015, n. 2495, in *Foro amm.*, 2015, 5, 1415.

*

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I 11 marzo 2021, n. 541 - Giordano, pres.; Fornataro, est. - Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Chiavenna ed a. (avv. Bosio) c. Regione Lombardia (avv.ti Gallonetto, Santagostino).

Caccia e pesca - Caccia - Stato di conservazione di una specie - Riduzione del prelievo venatorio.

In base al quadro normativo di riferimento, lo stato di conservazione di una specie deve essere esaminato su una scala appropriata, riferibile non solo al limitato contesto provinciale, cui si riferiscono i censimenti intrapresi dai Comitati, ma ad ambiti più ampi, come quelli regionale, nazionale e continentale; parimenti, la valutazione deve tenere conto dei dati emersi nel corso degli anni, a fronte dei quali non assume valore dirimente quello relativo ad un specifico anno, perché la prospettiva di verifica dello stato di conservazione di una specie copre un ambito temporale ben più ampio del singolo anno o della singola stagione venatoria (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Marche, Sez. I 10 marzo 2021, n. 187 - Morri, pres. f.f.; De Mattia, est. - Sincrateia società semplice ed a. (avv. Galvani) c. Regione Marche (avv. De Bellis) ed a.

Ambiente - Delocalizzazione di un allevamento intensivo di bovini e realizzazione di un allevamento convenzionale di polli da ingrasso - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).

Così come sussiste l'obbligo, per l'Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale, altrettanto è a dirsi per quanto attiene al rilascio del PAUR - provvedimento autorizzatorio unico regionale; tuttavia, detta perentorietà non implica che la violazione dei termini prescritti incida sulla legittimità dell'atto conclusivo comunque adottato, bensì rileva «ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater, e 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241» (art. 27 bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006). Ne consegue che, quandanche il provvedimento conclusivo venisse adottato senza il rispetto della scansione procedimentale indicata dalla norma ovvero in ritardo rispetto al tempo massimo di conclusione del procedimento dalla stessa prescritto, ciò non potrebbe costituire un vizio invalidante ex se dell'atto autorizzatorio rilasciato (1).

(1) Sull'obbligo per l'Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale cfr. T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 15 novembre 2012, n. 1949, in *Foro amm.* T.A.R., 2012, 11, 3629.

*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *bis* 9 marzo 2021, n. 2835 - Stanizzi, pres.; Gatto Costantino, est. - Regione Toscana (avv.ti Fantappiè e Neglia) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Prelievo venatorio in deroga del fringuello *Fringilla Coelebs*.

L'art. 9 della direttiva 2009/147/CE consente agli Stati membri di derogare alle misure di protezione delle specie (previste dagli artt. da 5 ad 8) per determinate ed eccezionali circostanze, tra le quali l'esigenza di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità» [lett. c)]. La deroga è dunque rimessa alle determinazioni degli Stati membri, ai quali spetta di individuare le necessarie metodologie applicative; laddove tali metodologie manchino, siano insufficienti o comunque non consentano di accertare i presupposti in fatto della deroga stessa, quest'ultima non sarà esercitabile (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Toscana, Sez. II 5 marzo 2021, n. 333 - Trizzino, pres.; Giani, est. - Società Nuova Solmine S.p.A. (avv.ti Lucibello e Parlapiano) c. Provincia di Grosseto (avv. Sorrenti) ed a.

Ambiente - Sito contaminato - Attivazione delle procedure operative ed amministrative per la bonifica - Contaminazione residua per la presenza di ceneri di pirite o sterili.

È noto che l'art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che «è comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità» e quando ha espressamente manifestato la volontà di procedere in tal senso ciò è palesemente incompatibile con la volontà di sottrarsi all'obbligo di bonifica (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Piemonte, Sez. II 4 marzo 2021, n. 243 - Picone, pres.; Faviere, est. - Masante ed a. (avv. Chiapale) c. Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina (avv.ti Maina, Piccarreta) ed a.

Ambiente - Sito di importanza comunitaria (SIC) - Coltivazione di piante officinali (lavanda) - Non assoggettabilità dell'intervento a valutazione di incidenza - Adozione di una misura compensativa per la conversione dei prati stabili presenti ad altra destinazione colturale, realizzazione di un intervento di miglioramento forestale a carico di tutta la particella con eliminazione delle specie alloctone presenti, conversione a fustaia e interventi atti a favorire le specie autoctone presenti - Illegittimità.

La valutazione di incidenza ambientale dell'opera progettata sui siti di interesse comunitario (SIC), ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, e sulle zone di protezione speciale (ZPS), in base alla direttiva n. 79/409/CEE, è volta ad accertare il carattere significativo dell'incidenza ambientale dell'intervento sui siti protetti, in riferimento al rischio di compromissione dell'integrità dei siti stessi; trattasi di esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo soltanto nelle circostanze in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta dall'amministrazione in modo inadeguato, in particolare sulla base di un'istruttoria carente e con motivazione insufficiente (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 22 luglio 2005, n. 3917, in *Foro it.*, 2006, 7-8, III, 402.

*

Cons. Stato, Sez. VI 2 marzo 2021, n. 1775 - Montedoro, pres.; Russo, est. - *Omissis* (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di *Omissis* (avv. De Giorgi Cezzi).

Sanità pubblica - Rifiuti - Impianti di gestione in area agricola

Le restrizioni insediative introdotte per le zone agricole, ragionevolmente intese a rafforzare le cautele in tema di edificazione in tali zone, sono misure assunte all'intuibile scopo di evitare, in territori ad alta valenza paesistico-ambientale, sia interventi speculativi penalizzanti detta tutela, sia quelli del tutto estranei alla coltivazione dei fondi e preordinati a svolgere altri e non consentiti scopi, per cui la P.A. ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio, a conservare valori naturalistici, o decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano, ben potendo quindi

perseguire anche lo scopo di mitigazione ambientale. Il dato testuale dell'art. 208, comma 6, secondo per. del d.lgs. n. 152/2008, nel prevedere che l'AU costituisca «(...) ove occorra, variante allo strumento urbanistico (...)», lascia intendere che tal misura non è obbligatoria, ma è suggerita in quei contesti urbanistici sprovvisti di aree a vocazione industriale site a sufficiente distanza dai centri abitati, per i quali occorra comunque insediare impianti di trattamento e/o di stoccaggio di rifiuti della più varia tipologia, onde la semplice esistenza di aree in zona agricola non ne implica necessariamente la variante industriale che, in ogni caso, non avendo efficacia sanante degli abusi legittima intanto i provvedimenti sanzionatori (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. VI 27 novembre 2014, n. 5886, in *Foro amm.*, 2014, 11, 2815; Cons. Stato, Sez. IV 12 settembre 2018, n. 5350, in *Foro amm.*, 2018, 9, 1456; Cons. Stato, Sez. II 7 settembre 2020, n. 5380, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>.

*

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 2 marzo 2021, n. 537 - Durante, pres.; Severini, est. - (Omissis) s.r.l. (avv. Reppucci) c. (Omissis) (avv. Ercolino).

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di custode giudiziario - Ordine di provvedere a propria cura e spese alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, previa attribuzione del relativo codice CER ed al ripristino dello stato dei luoghi - Assimilazione dei veicoli sequestrati dalle forze di polizia, siti nel deposito, a «rifiuti» - Illegittimità.

La definizione di rifiuto fornita dall'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che, per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuto, non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre piuttosto fare riferimento appunto al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. Se tale è la definizione di rifiuto, fornita dalla legislazione di settore, non può effettuarsi un'automatica, ed acritica, equiparazione tra i «rifiuti», come sopra individuati, e le autovetture, in giudiziale sequestro, o parti di esse, giacenti nell'area, di pertinenza del custode. Il quale, all'evidenza, non s'è disfatto, né ha avuto l'intenzione, né ha - stricto iure - l'obbligo, di disfarsi di tali veicoli, i quali, in quanto sottoposti a sequestro, e quindi, evidentemente, ivi depositati, in relazione al vincolo di natura reale, disposto in relazione ad indagini di natura penale, non possono essere, fino al momento delle definitive determinazioni dell'A.G. penale, in ordine alla loro sorte (esemplificando: fino alla loro confisca, ovvero fino alla loro restituzione all'avente diritto, a seconda dell'esito delle indagini preliminari, svolte relativamente ad essi, ovvero sino all'esito del giudizio, eventualmente da dette indagini sorto), sottratti a tale vincolo, ben potendo gli stessi veicoli, sino alle predette definitive determinazioni dell'A.G. penale, essere tuttora necessari a fini di prova dei reati, per i quali si procede (1).

(1) In senso conforme T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 4 novembre 2019, n. 2302, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Umbria, Sez. I 2 marzo 2021, n. 152 - Potenza, pres.; De Grazia, est. - Distillerie G. di Lorenzo S.r.l. (avv. ti Bromuri e Falcinelli) c. Comune di Perugia (avv. ti Martinelli e Mosconi) ed a.

Ambiente - VIA - Procedura di screening di VIA - Modifica migliorativa di un impianto di derivazione di acque superficiali - Principio di precauzione.

In tema di ambiente, l'ordinamento, nell'indicare in termini generali gli interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA (con gli allegati alla parte II del Codice dell'ambiente) e nel prevedere, in chiave di maggior tutela ambientale, la riduzione delle soglie dimensionali degli interventi da sottoporre a screening (con le Linee guida di cui al d.m. n. 52/2015), ha individuato il punto di equilibrio tra le esigenze presidiate dal principio di precauzione e gli interessi economici antagonisti (1).

(1) Sulla portata del principio di precauzione cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I 3 maggio 2010, n. 2294, in *Ragusan*, 2011, 323-324, 176. V. anche T.A.R. Umbria, Sez. I 10 novembre 2011, n. 360, in questa Riv., 2012, 11, 720; Cons. Stato, Sez. V 16 aprile 2013, n. 2094, in *Foro amm. C.D.S.*, 2013, 4, 964; T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 20 marzo 2014, n. 807, in *Foro amm.*, 2014, 3, 984; T.A.R. Toscana, Sez. II 20 gennaio 2014, n. 107, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 1° marzo 2021, n. 1714 - Poli, pres.; Spagnoletti, est. - Provincia di Savona (avv. Protto) c. Italiana Coke S.r.l. (avv. ti Gaggero e Perdelli) ed a.

Ambiente - Autorizzazione unica ambientale (AUA).

L'autorizzazione unica ambientale costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive. L'autorizzazione integrata ambientale non costituisce quindi la mera «sommatoria» dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un

titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione medesima. In sostanza, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vengono «assorbite» nel provvedimento conclusivo, con la conseguenza che la efficacia delle prime non può che soggiacere al regime previsto per il secondo, non potendovi essere una pluralità di termini di efficacia, suscettibile di ledere il principio di certezza delle situazioni giuridiche, in contrasto con la ratio di semplificazione e concentrazione sottesa all'individuazione dello specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza dei servizi ed alla unicità del provvedimento conclusivo (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 29 aprile 2020, n. 2733, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 19 febbraio 2021, n. 1490 - Maruotti, pres.; Martino, est. - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) c. Associazione Giardino Faunistico di Piano dell'Abatino Onlus ed a. (avv. Lazzara) ed a.

Animali - Detenzione di fauna esotica pericolosa - Macachi abbandonati da ignoti - Affidamento ad un'azienda agricola di tredici esemplari vivi di «Macaca fascicularis» oggetto di confisca.

La detenzione di fauna esotica pericolosa (come nel caso dei Macaca fascicularis) è disciplinata la legge n. 150/1992, ovvero dal d.lgs. n. 73/2005. Pertanto, per detenere animali esotici pericolosi, una struttura deve acquisire la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4 del decreto n. 73 del 2005, ovvero la licenza all'esercizio di mostra faunistica e l'idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi di cui all'art. 6, comma 6, lett. b), della legge n. 150/1992. Nel secondo caso, inoltre, è necessaria anche l'acquisizione del provvedimento di esclusione di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 73/2005 e cioè di un decreto interdirettoriale adottato con provvedimento del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri della salute e delle Politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Commissione scientifica CITES, in quanto la mostra faunistica è una struttura che espone al pubblico animali selvatici (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I 17 febbraio 2021, n. 123 - Migliozi, pres.; Giovannini, est. - Azienda Agricola Fiorin di Lionello & C. s.s. (avv. Carullo) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Puliatti e Senofonte).

Ambiente - Istituzione di una zona ZPS - Conseguenze.

L'istituzione di una zona ZPS, vale a dire di un'area idonea per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, comporta che nell'area a ciò destinata siano prescritte misure speciali anche per la conservazione, nel tempo, dell'habitat all'uopo predisposto e creato per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli protette nell'intera area di distribuzione degli stessi. Nello specifico, in tali zone vigono prescrizioni volte a prevenire sia l'inquinamento e/o il deterioramento dell'habitat naturale sia il verificarsi di perturbazioni dannose e pregiudizievoli rispetto alle finalità perseguite dalla UE con l'introduzione di detta classificazione ZPS. (v. art. 4, comma 4, direttiva citata) e, di conseguenza, rispetto all'avifauna tutelata da tale disciplina. La suddetta direttiva è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con la legge n. 157 del 1992 che, all'art. 1, ha affidato l'istituzione delle ZPS alle Regioni. Le zone ZPS sono successivamente confluite nella Rete europea dei siti ecologici da tutelare sotto il profilo ambientale denominata «Natura 2000», con la nuova denominazione delle ZPS in zone speciali di conservazione (ZCS). Detta normativa comunitaria è stata a sua volta recepita dallo Stato italiano con il d.p.r. n. 357 del 1997, poi sostituito dal d.p.r. n. 120 del 2003 (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Veneto, Sez. II 17 febbraio 2021, n. 235 - Pasi, pres.; Rinaldi, est. - Vidori Servizi Ambientali S.p.A. (avv. Pellegrini) c. Regione Veneto (avv.ti Londei, Zanlucchi, Zanon) ed a.

Sanità pubblica - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali - Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione rifiuti.

In tema di miscelazione di rifiuti, la caratterizzazione comprende le attività di classificazione del rifiuto (ovvero l'identificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso e l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo possedute) e quelle di codifica, consistenti nell'attribuzione del codice

dell'elenco dei rifiuti previsto dalla decisione della Commissione europea 2014/955/UE. Rientra, inoltre, nella responsabilità del produttore l'identificazione del corretto destino del rifiuto e, a tal fine, possono essere necessarie verifiche ulteriori per stabilire se le caratteristiche della miscela siano compatibili con i successivi trattamenti o impianti di destinazione (tendenza alla cessione di sostanze, ecc.). Pertanto, le operazioni di caratterizzazione e quelle necessarie all'individuazione della destinazione del rifiuto, per essere correttamente espletate possono richiedere una verifica analitica del rifiuto (e quindi della miscela), laddove non ne sia nota con precisione l'origine e la composizione, il che potrebbe a più forte ragione verificarsi quando si tratti di miscele in cui i rifiuti commisti non derivino da un processo produttivo unico ed omogeneo.

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 16 febbraio 2021, n. 1899 - Stanizzi, pres.; Costantino, est. - Regione Umbria (avv.ti Cecchetti e Marsala) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Sviluppo sostenibile - Autorizzazione all'avvio di un impianto geotermico - Permesso di ricerca di risorse geotermiche.

Quando, nei procedimenti di autorizzazione degli impianti sperimentali di cui all'art. 1, comma 3 bis, del d.lgs. n. 22/2010, non si raggiunge l'intesa, la natura degli interessi pubblici sottesi al procedimento di cui si tratta richiede che la decisione circa l'autorizzazione all'impianto sia devoluta al massimo livello di amministrazione, ovvero al Consiglio dei ministri, il quale è chiamato a deliberare per risolvere il dissenso nella sede del procedimento di cui all'art. 14 quater della legge n. 241/90 (nel testo vigente ratione temporis, successivamente sostituito dalla diversa disciplina di cui all'art. 14 quinquies), adottando una decisione che viene qualificata come avente «natura di atto di alta amministrazione» e che, dunque, implica un apprezzamento particolarmente ampio degli interessi in esame. Nella misura in cui sussiste un inevitabile grado (sia pur minimo) di incertezza sugli effetti dell'utilizzo della tipologia di impianto di cui si discute (in quanto sperimentale), l'autorizzazione all'esercizio presuppone l'assunzione del rischio in capo ad una valutazione latamente politica (in termini di bilanciamento tra il grado di rischio e l'interesse allo sviluppo della produzione di energia) che proprio per la sua rilevanza è rimessa al Consiglio dei ministri, che è chiamato a decidere nel confronto con le Regioni interessate (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 12 febbraio 2021, n. 145 - Gabbricci, pres.; Limongelli, est. - Basileus S.r.l. (avv.ti Fontana e Peres) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Sito di bonifica di interesse nazionale - Interventi di bonifica - Individuazione del responsabile dell'inquinamento.

La presenza di un sito di interesse nazionale ex art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 non cancella la competenza provinciale prevista dall'art. 244, d.lgs. n. 152/2006 circa l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e la diffida a predisporre la messa in sicurezza e la bonifica. Al Ministero spetta la competenza sul contenuto della bonifica, come stabilito dal comma 4 dell'art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006, ossia la decisione sulla tipologia e sulle modalità tecniche dell'intervento

(1) Cfr.: T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 9 agosto 2018, n. 802, in *Foro amm.*, 2018, 7-8, 1263; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 3 luglio 2014, n. 767, *in*, 2014, 7-8, 2106.

*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 11 febbraio 2021, n. 925 - Russo, pres. f.f.; Caminiti, est. - Ge.S.I.A. S.p.A. (avv.ti L. ed A. Iannotta) c. Comune di Pastorano (avv. De Rosa) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti. - Poteri di controllo e poteri sanzionatori di spettanza regionale - Poteri del sindaco.

La circostanza che in forza dell'art. 208, d.lgs. n. 152/06 il competente Ufficio regionale debba vigilare sull'osservanza della prescrizioni inerenti l'autorizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed all'occorrenza, in ipotesi di accertamento della loro violazione, adottare una diffida, accompagnata eventualmente dalla sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, potendo ricorrere anche alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni, invero non esclude che il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, a tutela della salute collettiva, possa adottare un'ordinanza ex art. 50, comma 5 del T.U.E.L., venendo in rilievo due distinti poteri, non potendo l'ordinario potere regionale di controllo sull'osservanza della prescrizioni impartite con l'autorizzazione ex

art. 208 del T.U.A. - che può condurre anche alla revoca dell'autorizzazione - portare ad escludere l'esercizio del ricorso allo strumento extra ordinem da parte del sindaco, nella ricorrenza dei relativi presupposti di contingibilità ed urgenza, costituendo la norma dell'art. 50, comma 5 del T.U.E.L. - al pari di quella dell'art. 54 del medesimo T.U.E.L. - una norma di chiusura del sistema, per fronteggiare quelle situazioni non suscettibili di essere risolte con pari efficienza ed urgenza con il ricorso ai rimedi tipici previsti dall'ordinamento. Ciò senza mancare di rilevare che il potere di spettanza regionale inerisce al controllo sul rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione e può assumere carattere sanzionatorio, potendo giungere anche alla revoca dell'autorizzazione, laddove il potere extra ordinem esercitato dal sindaco ha carattere cautelativo a tutela della salute della cittadinanza (1).

(1) Sul punto v. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 5 giugno 2019, n. 3041, in *Foro amm.*, 2019, 6, 1107 ed ivi per richiami.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 10 febbraio 2021 n. 142 - Gabbricci, pres.; Garbari, est. - Enipower Mantova S.p.A. (avv. ti Capria, Marocco e Onofri) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Centrale termoelettrica - Contaminazione da mercurio - Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e concentrazioni soglia di rischio (CSR) - Interventi di bonifica in un Sito di interesse nazionale.

Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali il cui superamento qualifica un sito come potenzialmente inquinato, circostanza che comporta la necessità di effettuarne la caratterizzazione e l'analisi di rischio sito specifica. Le concentrazioni soglia di rischio (CSR) sono invece i livelli di contaminazione specifici - individuati con l'analisi rischio sito specifica - il cui superamento qualifica un sito come effettivamente contaminato, con conseguente necessità di messa in sicurezza e la bonifica. In sintesi la CSC deve considerarsi un valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione, mentre la CSR identifica il livello di contaminazione residua accettabile, calcolato mediante analisi di rischio, sul quale impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica (Allegato 1 al Titolo V della parte IV del d.lgs. 152/2006) (1).

(1) Sul punto v. T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 25 agosto 2016, n. 1144, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 29 agosto 2016, n. 1160 e n. 1161, *in*; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 3 settembre 2019, n. 793, *in*.

*

Cons. Stato, Sez. IV 9 febbraio 2021, n. 1192 - Giovagnoli, pres.; Di Carlo, est. - Comune di Rutino (avv. Speranza) c. Borrelli (avv. Mazzei).

Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti contenenti amianto - Ordinanza contingibile e urgente.

L'ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto dell'indifferibilità e dell'urgenza di provvedere non ha carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio a tutela della incolumità pubblica. Pertanto, l'ordine non può che incombere sul proprietario o su colui che ne ha la libera disponibilità (fattispecie relativa a rifiuti contenenti amianto) (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 8 febbraio 2021, n. 261 - Pennetti, pres.; Tallaro, est. - Baffa (avv. Baff) c. Comune di Cerisano (avv. Bruno).

Ambiente - Curatela fallimentare - Rischio amianto - Obbligo di eliminare il vizio strutturale - Esclusione.

Va escluso che sussista in capo al curatore fallimentare il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili ed alla definitiva bonifica da fattori inquinanti. Analogamente, va affermato che, di regola, non grava sulla curatela fallimentare, fermi gli specifici obblighi di sorveglianza e di monitoraggio, l'obbligo di eliminare il vizio strutturale connesso al c.d. rischio amianto, con oneri di spesa a carico della procedura (1).

(1) Sul punto v. Cons. Stato, Sez. V 12 marzo 2020, n. 1759, in *Foro amm.*, 2020, 3, 421.

*

T.A.R. Marche, Sez. I 8 febbraio 2021, n. 192 - Conti, pres.; Ruiu, est. - Sag-Italia S.r.l. (avv.ti Calzolaio, Mattiacci) c. Comune di Castellsellino (avv. Tiberi) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Proprietario incolpevole - Misure di prevenzione

Il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto a adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Il proprietario del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti, che non sia responsabile dell'inquinamento (c.d. proprietario incolpevole), è tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale sia imputabile l'inquinamento; la P.A. competente, qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda agli adempimenti dovuti, può adottare d'ufficio gli accorgimenti necessari e, se del caso, recuperare le spese sostenute attraverso un'azione di rivalsa verso il proprietario, il quale risponde nei soli limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi medesimi (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 15 settembre 2020, n. 5447, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. V 21 gennaio 2021, n. 652 - Volpe, pres.; Gambato Spisani, est.; Cogne Acciai Speciali S.p.A. (avv.ti Viviani, Protto e Corbyons) c. Regione Valle d'Aosta (avv.ti Gallo e Romano).

Acque - Acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose - AIA - Campionamenti.

L'art. 108, comma 5, d.lgs. n. 152/06 secondo il quale, per le acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ove provenienti da un'attività soggetta ad AIA, «il punto di misurazione dello scarico» è fissato secondo quanto l'AIA stessa prevede, fermo che, se l'attività non fosse soggetta ad AIA, resta ferma la regola generale, della misurazione «subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo» va interpretato nel senso che la disposizione della prima parte del comma, relativa a un punto di «misurazione» e non di «campionamento», sta a significare che negli impianti più complessi l'AIA per essi prevista può stabilire punti di prelievo aggiuntivi, diversi da quello finale a fini fiscali, nel senso che servono esclusivamente ad un migliore controllo tecnico dell'impianto (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.